REGOLAMENTO (CEE) N. 2688/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1985

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 32/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 631/85 (3), ha definito le condizioni della concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine; che, a norma dell'articolo 3 del suddetto regolamento, l'identificazione dei prodotti ha luogo nel macello; che, qualora una carcassa o mezzena sia stata identificata in precedenza secondo le disposizioni del suddetto regolamento, è possibile identificare i quarti risultanti da tale carcassa o mezzena in un luogo differente dal macello; che è opportuno che il suddetto regolamento preveda tale possibilità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 32/82 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora carcasse o mezzene siano sezionate, al di fuori del macello, in quarti anteriori e quarti posteriori, l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può sostituire il suddetto attestato, rilasciato per carcasse o mezzene, con attestati rilasciati per i quarti in questione, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni per il loro rilascio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.
(3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 24.